

*Spett.le Procura della  
Repubblica di Pescara  
[prot.procura.pescara@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.pescara@giustiziacert.it)*

*Spett.le ASL Pescara  
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  
[medicinalavoro.aslpe@pec.it](mailto:medicinalavoro.aslpe@pec.it)*

*Spett.le ITL Chieti-Pescara  
[ITL.Chieti-Pescara@pec.ispettorato.gov.it](mailto:ITL.Chieti-Pescara@pec.ispettorato.gov.it)*

*e p.c.*

*Spett.le Corte dei Conti Abruzzo  
[abruzzo.procura@corteconticert.it](mailto:abruzzo.procura@corteconticert.it)*

*Spett.le Guardia di Finanza  
Pescara  
[PE0530000p@pec.gdf.it](mailto:PE0530000p@pec.gdf.it)*

Alla Cortese attenzione Procura della Repubblica di Pescara, ASL Servizio Prevenzione e Protezione, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara e p.c. della Corte dei Conti e Guardia di Finanza di Pescara.

**Oggetto: Esposto/Richiesta Vs. cortese intervento chiarimenti in merito a note di mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ed annesse violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e succ. modif. della società Ambiente SpA a Pescara – Abruzzo e spese legali.**

Il sottoscritto Stefano ANDRINI, nato a Roma il 27 febbraio 1970, codice fiscale NDRSFN70B27H501B, nella qualità di Segretario Nazionale della Federazione UGL Partecipate Servizi Ambientali dell'Organizzazione Sindacale UGL (Unione Generale del Lavoro), domiciliato per la carica in Roma, Via Nomentana, 26, 00161, email [segreteria@uglpartecipateambientali.it](mailto:segreteria@uglpartecipateambientali.it)

Facendo seguito a quanto in essere nel procedimento presso il Tribunale circondariale di Pescara (PE) in seno alla società **Ambiente SpA**, azienda che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti nel comprensorio pescarese che ha come socio maggioritario proprio il Comune di Pescara, siamo qui a chiedere un Vs. cortese intervento al fine delle rispettive valutazioni del caso.

Partiamo dalle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare già dalla pag. 2 delle memorie dell'Avv. L.Grossi – Allegato A, ove si rileva gravissima la comunicazione che solo dal 2022 è stata adeguata la Valutazione dei Rischi in quanto questo è un obbligo **INDELEGABILE** del Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti degli art 17, 28 del D.Lgs. 81/08 e succ. modif. dove viene

chiaramente riportato che la suddetta valutazione venga effettuata per TUTTI i rischi aziendali! Quindi sicuramente ed almeno dal 2008, anno di entrata in vigore del decreto citato andava per forza di cose, redatto un nuovo documento di valutazione dei rischi.

Ma non è ritenibile sufficiente infatti si torna a precisare che anche il D.Lgs. 626/94 e succ. modif. poneva in capo del DdL la valutazione del rischio quale obbligo non delegabile; a nulla serve tentare, sempre nel richiamato allegato di cui al comma precedente, di “scaricare” il tutto sul precedente RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) che come noto, è di semplice ausilio tecnico del DdL e non certo il solo responsabile su eventuali carenze del documento in parola ed è compito sempre del DdL incaricare e vigilare chi possa fornire effettivo ausilio per la valutazione (c.d. *culpa in eligendo e vigilando*) onde per cui viene sancito che il tecnico in parola abbia competenze ed attitudini adeguate ancorché professionalità specifiche; basti pensare che a carico del RSPP non vi è alcuna sanzione amministrativa.

Ancor più il documento doveva e deve essere aggiornato, come dice la normativa precedente e quella in essere, in funzione delle esigenze aziendali ed in relazione allo sviluppo tecnologico, inserimento di nuovi macchinari, attrezzature, procedimenti, etc.: a tal proposito sicuramente deve contenere, per le attività insite e proprie delle lavoratrici e lavoratori che operano su strada per la raccolta e trasporto dei rifiuti, una valutazione specifica.

I dispositivi di protezione individuale – DPI per i dipendenti di cui sopra, devono essere previsti nel DVdR e contenere i principi del D.M. D.Lgs. 04/12/1992 n.ro 475 e successivamente del D.Lgs. 02/01/1997 n.ro 10 per la scelta oculata degli stessi ed in combinato disposto con il D.M. 9/6/1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità (G.U. 27 luglio 1995, n. 174)”.

Ancor di più, oltre a tutto quanto contenuto nella copiosa giurisprudenza, si dovrà considerare che trattandosi di lavoro a contatto ed esposizione con materiale biologico (rifiuti), vi è la necessità di indosso dei particolari DPI succitati e quindi ulteriore tempo per la vestizione e svestizione ed in particolar modo in considerazione che il personale deve essere dotato di armadietto con parte pulita e parte sporca oltre a spogliatoi e tutto quanto previsto al fine della riduzione del c.d. rischio biologico a cui i dipendenti sono esposti.

Nell’Allegato A addirittura risulta imbarazzante l’asserzione che i lavoratori abbiano preferito per abitudine lavarli in casa come prassi e questo per duplice motivo:

1. che così facendo riducono la fluorescenza degli indumenti che perdono la propria proprietà di DPI ad alta visibilità con incremento vertiginoso del rischio;

2. la carica batterica che hanno riportato e che riportano costantemente in casa; basterebbe considerare la Circolare n.ro 34 del 29/04/1999 che ha ad oggetto “Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale emanata dal Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale”.

Gli indumenti a cui fa riferimento la memoria prodotta dall’azienda e che quindi le parti sociali hanno ritenuto poter lavare a casa non sono certo quelli ad alta visibilità di cui già sopra ed infatti, come noto, ad ogni lavaggio, la società specializzata che effettua detta operazione, attesta il grado di rifrangenza delle bande fluorescenti di ogni capo e quando non ha più i requisiti di cui al decreto al

**Segreteria Provinciale – Partecipate Servizi Ambientali**

punto precedente, comunica la necessaria sostituzione al fine della giusta tutela del lavoratore su strada.

Quanto sopra comporta chiaramente una possibilità di dispendio economico ancorché le spese legali che l'azienda pone in essere al fine di ottemperare a proprie disattenzioni e nel non mancato rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

***Tutto quanto su premesso, per richiedere cortesemente, di riscontrare le possibili inadempienze di varia natura con la censura e la punizione per tutti i reati ravvisabili per le varie figure coinvolte.***

Ringraziando vivamente per l'attenzione, restando in attesa di vostre gradite comunicazioni in merito, chiedendo cortesemente, ai sensi dell'art. 408 c. 2 del c.p.p., di essere posti a conoscenza degli sviluppi della procedura e dell'eventuale archiviazione del costituendo procedimento penale, cogliamo l'occasione per comunicare di restare altresì a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione e ringraziamo anticipatamente per la disponibilità augurandoVi un buon proseguimento delle attività.

Si allega:


1- Memoria difensiva procedimento RG 853/2023 Tribunale di Pescara.

Roma, 19 marzo 2024.

**UGL Segreteria Nazionale**  
**Partecipate Servizi Ambientali**  
**Stefano Andrini**



Vera è la firma  
Avv. Emanuele Besi



**Delega alla presentazione del presente esposto**

Il sottoscritto Stefano ANDRINI, nato a Roma il 27 febbraio 1970, codice fiscale NDRSFN70B27H501B come in epigrafe delega al deposito della presente denuncia l'Avv. Emanuele Besi, del Foro di Roma, tess. n. A41457, nominandolo, altresì, difensore di fiducia come da procura in allegato.

Eleggo, altresì, domicilio presso lo studio dell'Avv. Emanuele Besi, in Roma a Piazza dei Re di Roma n. 52, Pec emanuelebesi@ordineavvocatiroma.org.

Il sottoscritto  
Stefano Andrini



Vera è la firma  
Avv. Emanuele Besi

